

Regolamento

degli incarichi di consulenza, studio, ricerca, collaborazione

Sommario

Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Tipologie degli incarichi.....	2
Articolo 3 – Caratteristiche degli incarichi	2
Articolo 4 – Esclusioni.....	2
Articolo 5 – Presupposti degli affidamenti	3
Articolo 6 – Programmazione	4
Articolo 7 – Requisiti degli incaricati	4
Articolo 8 – Criteri di selezione	4
Articolo 9 – Procedura di affidamento	4
Articolo 10 – Affidamenti diretti	5
Articolo 11 – Formalizzazione dell’incarico.....	5
Articolo 12 – Proroga del contratto.....	6
Articolo 13 – Controlli.....	6
Articolo 14 – Tutela della privacy	6
Articolo 15 – Trasparenza.....	6
Articolo 16 - Rinvio dinamico	6
Articolo 17 - Entrata in vigore	7

Articolo 1 – Oggetto

1. Il conferimento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca, collaborazione a soggetti esterni avviene secondo la disciplina del presente e delle norme vigenti in materia.

Articolo 2 – Tipologie degli incarichi

1. Il presente si applica agli incarichi esterni appartenenti alle tipologie seguenti:
 - a. incarichi di consulenza: implicano l’analisi e l’approfondimento di questioni e situazioni al fine di formulare pareri, valutazioni o giudizi specifici adeguatamente motivati e argomentati, in forma scritta.
 - b. incarichi di studio: comportano l’esame e la soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione; il requisito essenziale per il corretto svolgimento dell’incarico è la consegna di una *relazione* scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le diverse soluzioni proposte.
 - c. incarichi di ricerca: implicano lo svolgimento di attività istruttoria o speculativa di particolare importanza o complessità, che presuppone la preventiva definizione di un programma da parte dell’ente.
 - d. incarichi di collaborazione: comportano lo svolgimento di attività mista tra consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di specifici programmi, progetti, obiettivi dell’ente.

Articolo 3 – Caratteristiche degli incarichi

1. Svolgendo l’incarico di consulenza, studio, ricerca o collaborazione, il professionista incaricato fornisce all’ente un contributo conoscitivo qualificato, che orienta in modo autorevole, ma non vincolante, l’azione amministrativa. Il decisore pubblico conserva la facoltà di discostarsi, in tutto o in parte, dalle indicazioni pratiche e concrete recate dall’apporto professionale.
2. Di norma, il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2222-2238 del Codice civile, riconducibile alla *locatio operis* in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa occasionalmente dall’esecutore.

Articolo 4 – Esclusioni

1. Il presente non si applica:
 - a. agli appalti di servizi di natura intellettuale normati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) quali, a titolo d’esempio: i servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, nonché le attività agli stessi correlati (studi geologici, rilievi topografici o geognostici, progettazione cementi armati, sicurezza dei lavoratori e di cantiere, ecc.), i servizi di supporto e di assistenza al RUP, i servizi di direzione dei lavori e dell’esecuzione, i servizi di collaudo e di verifica della regolare esecuzione;

- b. ai servizi di patrocinio difensivo, quali: servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, sia in un arbitrato o in una conciliazione, sia in procedimenti giudiziari che si svolgono innanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; i servizi di consulenza legale in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente; i servizi di assistenza legale qualora sussista un indizio concreto e probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di contenzioso giurisdizionale; appartengono a tale tipologia anche gli incarichi attribuiti per promuovere o partecipare a procedimenti di mediazione obbligatoria;
 - c. ad altri servizi legali, quali: servizi, prestati da notai, di certificazione e autenticazione di documenti; servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale o designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; infine, altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - d. agli incarichi dei componenti degli organismi di controllo e di valutazione (quali, organo di revisione e organismo indipendente di valutazione o nucleo di valutazione), delle commissioni di gara d'appalto e di concorso e selezione, inoltre, non si applica agli incarichi relativi a prestazioni obbligatorie per legge (come, ad esempio, il *medico competente* ex d.lgs. 81/2008).
2. Il presente non applica alle selezioni effettuate per conferire incarichi a tempo determinato a norma degli artt. 90 e 110 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

Articolo 5 – Presupposti degli affidamenti

1. Gli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione possono essere conferiti solo per motivi straordinari o esigenze temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.
2. I presupposti di legittimità degli incarichi sono i seguenti:
 - a. il dirigente, che conferisce l'incarico, preliminarmente deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili, ovvero che il personale è totalmente impegnato nell'attività istituzionale ordinaria o che risulta insufficiente per conseguire gli obiettivi programmati in termini di qualità e quantità;
 - b. l'oggetto della prestazione, riconducibile alle funzioni istituzionali dell'ente, deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. il dirigente, assumendo il provvedimento di conferimento dell'incarico, oltre a dimostrare ed attestare i presupposti precedenti, determina durata, oggetto e compenso.
3. Laddove l'incarico sia conferito ad un dipendente di altra pubblica amministrazione, è necessario acquisire il preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 6 – Programmazione

1. Oltre ai presupposti di cui all’articolo precedente, per poter conferire incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione è necessario che questi siano stati previsti nello specifico *programma* di cui all’art. 3 comma 55 della legge 244/2007.
2. Il programma, licenziato dall’organo esecutivo, è approvato dal consiglio comunale quale allegato del bilancio previsionale.
3. In caso di assoluta urgenza, è possibile provvedere prescindendo dalla preventiva programmazione dell’incarico.

Articolo 7 – Requisiti degli incaricati

1. Gli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, ed adeguata esperienza lavorativa o professionale.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da:
professionisti iscritti in ordini o albi;
soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’informatica, a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro.
3. In ogni caso, gli incaricati devono disporre dei *requisiti di ordine generale* elencati dall’art. 94 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per tutta la durata dell’incarico stesso.

Articolo 8 – Criteri di selezione

1. Gli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione sono affidati sulla base dei criteri seguenti:
incarichi di valore non superiore a 10.000 euro (IVA e altri oneri esclusi), criterio del *minor prezzo*;
incarichi di valore uguale o superiore a 10.000 euro (IVA e altri oneri esclusi), criterio del *minor prezzo* o del miglior *rapporto qualità / prezzo*, sulla base di una pluralità di elementi di valutazione preventivamente esplicitati, oppure a *prezzo fisso* valutando solo le caratteristiche qualitative dell’incarico, sulla base di una pluralità di elementi preventivamente esplicitati.

Articolo 9 – Procedura di affidamento

1. Il dirigente conferisce egli incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione.
2. Il dirigente pubblica un avviso, sul sito web dell’ente, per almeno 15 giorni, nel quale sono indicati:
 - oggetto dell’incarico;
 - requisiti richiesti;

- durata;
- modalità di svolgimento;
- compenso;
- criteri di selezione dei candidati.

3. Nel caso si proceda applicando il criterio del *minor prezzo*, il dirigente stesso provvede alla selezione. Applicando altri criteri, è necessario nominare una commissione composta dal dirigente medesimo e da altri due componenti.

4. L'organo preposto alla selezione redige un verbale delle operazioni svolte. Al termine della procedura, il verbale è reso noto nelle pagine web di Amministrazione trasparente.

5. La graduatoria dei candidati potrà essere utilizzata, a scorrimento, entro i successivi 36 mesi, per ulteriori incarichi aventi per oggetto prestazioni analoghe o simili.

Articolo 10 – Affidamenti diretti

1. Il dirigente può provvedere ad assegnare l'incarico in via diretta, senza procedura comparativa, solo nei casi seguenti:

- a. l'avviso è andato deserto, alla richiesta di preventivi nessuno ha risposto;
- b. la prestazione oggetto dell'incarico può essere resa da un solo soggetto in ragione delle particolari competenze richieste, ovvero perché trattasi di prestazioni culturali o artistiche non comparabili;
- c. nei casi di assoluta urgenza, adeguatamente motivata, indotta dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

2. In tali ipotesi, il dirigente provvede sulla base del *curriculum* dell'incaricato a dimostrazione della comprovata esperienza.

Articolo 11 – Formalizzazione dell'incarico

1. Il dirigente conferisce l'incarico, in via definitiva, con propria determinazione.

2. Successivamente, il dirigente stipula, in forma scritta, il relativo contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2238 del Codice civile. È ammesso il contratto di prestazione professionale di carattere occasionale entro i limiti fissati dall'art. 54-bis del DL 50/2017 (come convertito dalla legge 96/2017).

3. Il contratto, stipulabile anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, reca:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata;
- il corrispettivo, a misura o a corpo;
- la disciplina degli eventuali rimborsi delle spese;

- l’obbligo di riservatezza per impedire all’incaricato di divulgare informazioni riservate;
 - una clausola eventuale di disciplina della proprietà intellettuale del risultato dell’incarico.
4. L’ente acquisisce la dichiarazione dell’incaricato circa l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di assenza di cause ostative, di incompatibilità e inconferibilità, all’assunzione dell’incarico come da d.lgs. 39/2013.
5. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 12 – Proroga del contratto

1. La proroga del contratto, per l’intera durata o parte di essa, agli stessi prezzi e condizioni, è ammessa soltanto laddove sia stata prevista fin dalla procedura di selezione.
2. Ove non sia stata prevista, l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Articolo 13 – Controlli

1. La determinazione di incarico ed il relativo contratto sono trasmessi, entro 15 giorni, alla sezione regionale della Corte dei conti, per il controllo successivo sulla gestione.
2. Negli enti locali di popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l’incarico professionale è oggetto di valutazione preventiva da parte dell’organo di revisione.

Articolo 14 – Tutela della privacy

1. I dati raccolti nello svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione sono trattati conformemente alle norme del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Articolo 15 – Trasparenza

1. Il dirigente che conferisce l’incarico di consulenza, studio, ricerca o collaborazione assicura la trasparenza e la pubblicità dei provvedimenti, pubblicando, quanto dovuto, sul sito dell’ente nelle pagine web Amministrazione trasparente (sottosezione Consulenti e collaboratori).

Articolo 16 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente, approvato dalla giunta, entra in vigore il giorno in cui diviene efficace la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente (sottosezione Disposizioni generali, Atti generali), sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione disciplinante gli incarichi di consulenza, studio, ricerca o collaborazione.